

30 /10 /2020  
Dir. 508 / 2020

Spett.le  
ILVA SPA in A.S.  
Viale Certosa, 239  
20151 – MILANO

Alla cortese attenzione dei Commissari  
Straordinari

A mezzo posta elettronica certificata  
[ilva@ilvapec.com](mailto:ilva@ilvapec.com)

**Oggetto:** ID n. 90/10728 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 recante “*Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell’articolo 1, comma 8.1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13*” – Istanza di differimento ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPCM del 29 settembre 2017, di alcune scadenze del Piano ambientale per il polo siderurgico di Taranto - Verbale della conferenza dei Servizi del 25 settembre 2020 - Valutazioni in merito alle ulteriori richieste formulate con nota CS/042020/002 del 21/04/2020 e relative alle prescrizioni n. 16.m)-42-49 ( batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis), UP2 (Rimozione del cumulo di polveri e scaglie in area Parco Minerale) e n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi di acciaieria, fanghi d’altoforno e polverino d’altoforno) – Richiesta documentazione - Trasmissione documentazione integrativa ai fini del riesame del Decreto n. 212/2020.

Spett.li Commissari,  
facendo seguito al verbale della conferenza dei servizi di cui all’oggetto, si forniscono con la presente i riscontri richiesti.

***Prescrizioni n. 16.m)-42-49 ( batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis)***

Si trasmette in Allegato 1 il cronoprogramma integrato delle batterie 7-8-9.

***Prescrizione n. UP2 (Rimozione del cumulo di polveri e scaglie in area Parco Minerale)***

In relazione alle richieste di chiarimenti si conferma l’assegnazione dell’incarico alla società HERAMBIENTE (n. 22064/2019) che, nel primo semestre 2020, ha conferito, presso l’impianto della società Hasi srl , sito in località Ospedaletto – Pisa, circa 3600 ton di rifiuto.

Nel secondo semestre 2020 è stato assegnato un ordine da 50000 ton alla società Recuperi Pugliesi srl (n. 6974/2020). Alla data odierna risultano conferiti ca. 9000 ton.

Si informa, inoltre, che in data 28/10/2020 è stato assegnato l’ordine da 65.000 ton (n. 26335/2020) alla società Inerti Pugliesi che avvierà, ad operazioni di recupero, il rifiuto EER 100299 presso il proprio impianto.

In relazione all’istanza di notifica si conferma il ritiro da parte della società Ecologica dei modelli di notifica IT 020533. Tuttavia, a causa dell’emergenza COVID e della sospensione delle attività di importazione del Paese di destinazione (Portogallo), il Notificatore non ha potuto procedere alla

**ArcelorMittal Italia S.p.A.**  
Sede legale  
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano  
Italia

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della società ArcelorMittal S.A.

T +39 02 80650 1  
F +39 02 80650309  
[arcelormittalitalia@legalmail.it](mailto:arcelormittalitalia@legalmail.it)  
[www.arcelormittal.com](http://www.arcelormittal.com)

Cap. soc. € 401.400.000 i.v.,  
Socio Unico - R.E.A. 2525101 di Milano  
Cod. Fisc e Part. Iva 10354890963

presentazione dell'istanza. In conseguenza delle ulteriori restrizioni imposte dal Ministero dell'Ambiente Portoghese che, unilateralmente, ha deciso di bloccare le importazioni di rifiuti provenienti da altri paesi della Comunità Europea, si è in attesa di riscontro da parte del Notificatore.

In relazione a quanto osservato dalla Commissione di Verifica dell'Impatto Ambientale-VIA-VAS nel proprio parere n. 59, trasmesso in allegato alla nota MATTM prot. n. 83255 del 16-10-2020, e in particolare alle contestazioni:

*- il gestore, tenuto conto della storicità dello stoccaggio, doveva attivarsi ....., essendo indimostrata oltretutto la necessità di far ricorso esclusivamente alle spedizioni transfrontaliere;*

*- anche in pendenza di provvedimenti di sequestro è sempre possibile chiedere all'Autorità Giudiziaria l'autorizzazione allo svolgimento, conforme ai provvedimenti autorizzativi, di attività dirette a ridurre impatti o danni all'ambiente, come evidenza l'articolo 247 del Codice dell'Ambiente;*

si precisa quanto segue.

Il ricorso "esclusivo" al trasporto transfrontaliero non è mai stato preso in considerazione. Infatti, le pianificazioni descritte nei cronoprogrammi presentati, già consideravano la possibilità di conferimento del materiale anche presso destinazioni presenti sul territorio nazionale che, ad ogni modo, viste le limitate capacità autorizzate, non sono in grado di assicurare continuità nella gestione. Ad ogni buon conto si rileva che il DPCM 29 settembre 2017, nel fissare il termine a fine dicembre 2020, ha espressamente previsto che tale termine sia "condizionato al rilascio delle autorizzazioni al trasporto transfrontaliero in capo alla Provincia di Taranto nei termini previsti per la conclusione del relativo procedimento". E' dunque la prescrizione stessa ad aver ritenuto che il trasporto transfrontaliero non solo rappresenti il metodo privilegiato per l'adempimento delle prescrizioni UP2 ed UP3 ma che lo stesso adempimento entro il termine del 31 dicembre 2020 fosse possibile solo laddove le autorizzazione al trasporto transfrontaliero fossero tempestivamente rilasciate.

Con riferimento al trasporto nazionale, si deve aggiungere la difficoltà di individuazione di fornitori autorizzati al codice generico EER 100299 e alla contestuale necessità di reperire ditte iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il codice specifico. A tal proposito si rammenta quanto chiarito di recente dall'Albo Nazionale gestori ambientali, con propria Circolare n. 6 del 29 giugno 2020. In tale ambito, ai fini del rilascio dei provvedimenti di iscrizione, il Comitato Nazionale ha chiarito che le singole Sezioni Regionali dovranno procedere all' esame dei codici dell'EER che terminano con le cifre 99 alle seguenti condizioni:

1. il codice EER sia adeguatamente descritto;
2. sia presente una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/Ue e del Reg. (Ue) n. 1357/2014.

Ciò ha ovviamente comportato la necessità, per taluni trasportatori, di integrare il provvedimento di iscrizione presso la propria Sezione Regionale. Si veda a titolo di esempio l'iscrizione di una società nostra fornitrice (Allegato 2)

Da qui la necessità di ricorrere anche a spedizioni transfrontaliere.

**ArcelorMittal Italia S.p.A.**

Sede legale  
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano  
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società ArcelorMittal S.A.

T +39 02 80650 1  
F +39 02 80650309  
arcelormittalitalia@legalmail.it  
www.arcelormittal.com

Cap. soc. € 401.400.000 i.v.,  
Socio Unico - R.E.A. 2525101 di Milano  
Cod. Fisc e Part. Iva 10354890963

In merito al presunto immobilismo della società, a causa dell'esistenza del provvedimento di sequestro, di evidenza che l'allora gestore ha attivato immediatamente, con l'Autorità Giudiziaria, tutte le procedure finalizzate a perseguire l'obiettivo di rimozione del cumulo, così come prescritto nella proposta del sub-commissario prot. n. 4/U/11-12-2014 con il D.Lgs. n. 20/2015, nel rispetto dei criteri definiti all'art. 4 della direttiva 98/2008/CE. Al fine, quindi, di individuare la più idonea modalità di gestione, è stato necessario attivare dapprima l'attività di caratterizzazione, fase questa effettuata con la presentazione dello Studio Preliminare Pilota a cui sono seguite le attività di campionamento condotte anche con la presenza di ARPA Puglia intervenuta a supporto della Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di Taranto nell'ambito del P.P. n.450/16 R.G.N.R. Procura di Lecce (già n.1247/2009 R.G.N.R. Procura di Taranto) in esecuzione del Decreto emesso in data 02/04/2015 dal Pubblico Ministero che ne richiedeva la presenza.

Le attività di cui allo studio pilota preliminare si sono concluse in data 12/05/2016, e con il DPCM del 29 settembre 2017 è stato approvato il protocollo relativo alle attività di rimozione del cumulo di polveri e scaglie.

Per quanto sopra, quindi, prima del dissequestro sono state avviate tutte quelle attività propedeutiche alla fase di rimozione. terminate, quindi, le attività di caratterizzazione, con il sopraggiunto dissequestro, sono state avviate e concluse le operazioni di rimozione del cumulo costituito da scaglie di laminazione presso parco 6/7 (ca. 29000 ton) nonché del cumulo di polveri presso parco 4 (ca.7400 ton).

Il cronoprogramma aggiornato, riportato in Allegato 3, si riferisce unicamente al cumulo attualmente in giacenza presso parco 6.

Inoltre, non è condivisibile il richiamo al D.Lgs. n.36/2003 atteso che, pur considerando le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.121/2020, l'ambito di applicazione del decreto è inerente gli impianti di discarica e, in particolare, temi quali:

- i criteri di ammissibilità/non ammissibilità di determinate tipologie di rifiuti;
- la caratterizzazione di base;
- la verifica in loco e le procedure di ammissione;
- i criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica (per inerti/per pericolosi/per non pericolosi);
- le caratteristiche degli impianti di deposito sotterraneo;
- i requisiti per la caratterizzazione di base;
- il campionamento e l'analisi dei rifiuti
- le Informazioni relative ai rifiuti che devono essere incluse nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discariche di rifiuti non pericolosi;
- i criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica.

Tale considerazione resta valida anche per quanto osservato, sempre dalla Commissione di Verifica dell'Impatto Ambientale-VIA-VAS in riferimento alla prescrizione UP3.

**ArcelorMittal Italia S.p.A.**

Sede legale  
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano  
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società ArcelorMittal S.A.

T +39 02 80650 1  
F +39 02 80650309  
arcelormittalitalia@legalmail.it  
www.arcelormittal.com

Cap. soc. € 401.400.000 i.v.,  
Socio Unico - R.E.A. 2525101 di Milano  
Cod. Fisc e Part. Iva 10354890963

**Prescrizione n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi di acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno)**

In relazione alla spedizione transfrontaliera per il tramite del notificatore ECOCIS, con Determinazione n°578 del 11.07.2019, la Provincia di Taranto ha autorizzato, ai sensi del Regolamento CE n°1013/2006, la spedizione transfrontaliera di cui alla notifica generale IT020525 per un quantitativo complessivo di 50.000 ton. Nell'ambito di tale determina, l'Autorità Competente del Paese di spedizione, ha stabilito il periodo temporale entro il quale dette spedizioni dovevano aver luogo, fissando come termine ultimo il 13/06/2020. Come già comunicato con nota DIR 414/2020, nonostante la notifica autorizzata, la prima spedizione è stata effettuata nel gennaio 2020, in quanto, si era in attesa di ricevere, da parte del Ministero dei Trasporti, gli ulteriori provvedimenti necessari a consentire il trasporto via mare per i carichi solidi alla rinfusa (IMSBC Code).

Una volta terminate le attività relative al primo trasporto e solo a fronte dei riscontri positivi ricevuti dall'impianto di destino riguardanti le prove industriali eseguite sul materiale, il notificatore si è attivato per avviare quanto necessario per un secondo trasporto via mare. Tuttavia, a causa della sopraggiunta Emergenza Covid, e la conseguente difficoltà di prosecuzione delle attività degli uffici competenti della Provincia di Taranto (l'autorità competente non poteva consegnare al notificatore gli originali cartacei dei documenti di movimento), si sono registrati ulteriori rallentamenti per tale seconda spedizione, svoltasi a maggio 2020.

In relazione al numero di viaggi è necessario precisare che nell'istanza di notifica, il notificatore, ha voluto cautelativamente indicare un numero massimo teorico, pari a 15, qualora fossero state utilizzate navi di stazza inferiore.

A causa sopraggiunta scadenza del provvedimento di Notifica IT 020525 (Determina n. 578 del 11.07.2019), a fronte della quale sono state avviate a recupero circa 15700 ton di fango di altoforno, la società ECO.CIS, in qualità di Notificatore, ha provveduto a presentare, nei primi giorni di agosto, previo ritiro presso gli Uffici competenti della Provincia di Taranto, una nuova istanza di notifica (IT025677). L'iter autorizzativo si è concluso con la pubblicazione all'Albo Pretorio della Determina n.864 del 15/10/2020 con la quale è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento CE 1013/2006, la spedizione transfrontaliera di 50.000 tonnellate di fango d'altoforno per l'operazione di recupero R5, presso l'impianto Cement Plant at Vassiliko Zygi Area – Vassiliko, della società Vassiliko Cement Works Public Company Ltd (Cipro).

Il cronoprogramma aggiornato (Allegato 4), relativamente all'istanza IT 025677, considera le fasi successive, con le relative tempistiche, riferite alle ulteriori autorizzazioni, prestazione e accettazione della garanzia finanziaria propedeutiche all'attività di spedizione che dovrebbero avviarsi entro la fine dell'anno.

Tale nuova pianificazione prevede la presentazione di un'ulteriore istanza di Notifica da 50000 ton nel corso del secondo semestre 2021 ed assegnazioni ordini per complessivi 220.000 ton tra il 2020 e il 2023.

In relazione alle rilevazioni segnalate nel parere della Commissione di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA,VAS, trasmessa in allegato alla nota MATTM prot. n. 83255 del 16-10-2020, è bene precisare, che non è stata mai preclusa la possibilità di conferimento diverso dal trasporto transfrontaliero. Infatti, è noto che, sin dai tempi immediatamente successivi all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 1/2015, sono stati pianificati conferimenti verso impianti di destinazione presenti sul territorio nazionale. C'è comunque da considerare che gli impianti presenti sul territorio nazionale,

**ArcelorMittal Italia S.p.A.**

Sede legale  
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano  
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società ArcelorMittal S.A.

T +39 02 80650 1  
F +39 02 80650309  
arcelormittalitalia@legalmail.it  
www.arcelormittal.com

Cap. soc. € 401.400.000 i.v.,  
Socio Unico - R.E.A. 2525101 di Milano  
Cod. Fisc e Part. Iva 10354890963

per via delle limitate capacità autorizzative, non sono in grado di assicurare continuità nella gestione. Da qui la necessità di ricorrere anche a spedizioni transfrontaliere.

Inoltre, con riferimento al parere Arpa Puglia prot. 63723-32 del 25.09.2020, si trasmette, annesso alla presente, l'elaborato tecnico, con relativi allegati, preparato dalla società specializzata ERM Italia come "Riscontro al parere ARPA Puglia prot. 63723-32 del 25.09.2020, annesso alla nota della Regione Puglia prot. 11313 del 25.09.2020 - prescrizioni 16m - 42 - 49, UP2 ed UP3 - Ottobre 2020" (Allegato 5).

Il suddetto elaborato tecnico contiene al suo interno i seguenti studi modellistici:

- Studio modellistico per la valutazione delle prescrizioni 6, 16m – 42 – 49, UP2 e UP3 del DPCM del 29/9/2017 in due diversi scenari - Stabilimento di Taranto. Ottobre 2020.
- Studio modellistico fluido dinamico (CFD) per la valutazione dell'impatto di polveri dalle sorgenti oggetto delle prescrizioni 16m – 42 – 49, UP2 e UP3 del DPCM del 29/9/2017 - Stabilimento di Taranto. Ottobre 2020.

Infine, in riferimento ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS – Sottocommissione VIA, allegati alla nota MATTM prot. n. 83255 del 16-10-2020, riguardanti le prescrizioni 16m-42-49, UP2 ed UP3, si trasmette, annesso alla presente una nota tecnica di riscontro preparata sempre dalla società specializzata ERM Italia (Allegato 6).

Si precisa che lo "Studio modellistico per la valutazione delle prescrizioni 6, 16m – 42 – 49, UP2 e UP3 del DPCM del 29/9/2017 in due diversi scenari - Stabilimento di Taranto. Ottobre 2020. (Allegato 2 dell'Allegato 5)" viene trasmesso anche ad integrazione dell'istanza di riesame del Decreto n. 212/2020 di cui alla nota dir. 495 del 23 ottobre 2020, il cui procedimento dovrà essere avviato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in ottemperanza all'Ordinanza del TAR Lazio n. 6755 del 28 ottobre 2020.

Vi preghiamo di voler procedere alla trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con ogni possibile urgenza.

Cordiali saluti

ArcelorMittal Italia S.p.A.  
Direttore Ambiente – H&S


Ing. Alessandro La Torre



ArcelorMittal Italia S.p.A.  
Stabilimento di Taranto

Il Gestore

Ing. Loris Pascucci



ArcelorMittal Italia S.p.A.

Sede legale  
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano  
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società ArcelorMittal S.A.

T +39 02 80650 1  
F +39 02 80650309  
arcelormittalitalia@legalmail.it  
www.arcelormittal.com

Cap. soc. € 401.400.000 i.v.,  
Socio Unico - R.E.A. 2525101 di Milano  
Cod. Fisc e Part. Iva 10354890963